

Allegato "A" al n. 9878/6655 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la fondazione denominata

——"**FONDAZIONE DON EUGENIO BONOLI ENTE DEL TERZO SETTORE**"——

di seguito in breve, "*Fondazione*".

La Fondazione prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività della ex IPAB "Istituto E.Bonoli" nata nel 1844 dalla volontà del benemerito Sacerdote don Eugenio Bonoli ed eretta su istanza del Municipio di Como in Ente Morale con Regio Decreto del 28 marzo 1864, facendone propri i principi ispiratori.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Como.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di operare con lo scopo di favorire concrete iniziative di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, dell'educazione e dell'assistenza sociale, assistendo e sostenendo chiunque versi in stato di bisogno per ragioni di età, salute, razza, ambiente, disagio socio-culturale ed economico e non solo.

La Fondazione in particolare è dedicata ai problemi della povertà educativa, dell'accoglienza, dell'avviamento al lavoro, dell'integrazione e dell'immigrazione, con particolare attenzione a favore di minori con bisogni educativi e formativi. La Fondazione si propone altresì di promuovere la cultura sociale, la sensibilità alla solidarietà e alla condivisione, la formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate.

Al fine di perseguire lo scopo e le finalità sopra indicate, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, in forma di erogazione gratuita in denaro, beni o servizi, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- realizzare e/o finanziare la realizzazione di strutture assistenziali;
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione;
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali;
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita;
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati all'housing sociale, all'inserimento lavorativo;
- promuovere la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno;
- offrire effettive possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale e che, in particolare, garantiscano forme di sostegno alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro oltre ad attività di supporto nella ricerca di soluzioni abitative stabili;
- offrire la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione.
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari;
- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca ai fini dell'integrazione in collaborazione con Università ed enti preposti;
- finanziare e sostenere progetti nel campo educativo e extrascolasti-

co con particolare attenzione verso la prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- curare, divulgare, editare pubblicazioni;
- sostenere i giovani svantaggiati e non solo per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie;
- promuovere politiche di contrasto alla dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad attività sociali di supporto.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell' art. 38, secondo comma, del CTS, si precisa che, salvo il Fondo di Dotazione, tutti i fondi raccolti e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il perseguimento delle finalità della Fondazione come meglio precisato nell'art. 4 del presente statuto.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.-----

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.-----

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione;-----

- il Presidente;-----

- il Segretario generale;-----

- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.-----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale e del Segretario generale per i quali può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione, il tutto nel rispetto delle norme di legge, in particolare dell'art. 8 Codice del Terzo Settore.-----

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, che durano in carica quattro anni, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.-----

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:-----

- componente di diritto in applicazione della volontà fondativa è il Reverendo Parroco della Parrocchia di Sant'Agata;-----

- Due componenti nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Como;-----

- Due componenti nominati dal Vescovo di Como.-----

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.-----

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:-----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;-----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.-----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.-----

Articolo 9

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto non computandosi l'eventuale voto del Consigliere interessato ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - a1) nominare il segretario al di fuori dei propri componenti tra persone particolarmente qualificate sotto il profilo tecnico nel settore di attività della Fondazione;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio, il bilancio sociale e il bilancio preventivo;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 20 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati

ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.

Le delibere di cui ai punti b), h) e quelle relative ad atti immobiliari del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente:

a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare il Presidente cura le relazioni con Istituzioni, enti e soggetti, sia pubblici sia privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione. Egli firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendo a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

Articolo 13

Segretario generale

Il Segretario Generale della Fondazione coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione operativa e del personale della Fondazione e ne assicura la gestione ed il coordinamento.

Articolo 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I suoi componenti durano in carica un triennio e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Organo di Controllo è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, dura in carica un triennio e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Con-

trollo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 16

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo e qualora nominato Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di preventivo ai sensi di legge unitamente ad una relazione sul programma dell'attività relativo all'esercizio successivo.

Articolo 18

Bilancio Sociale

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro, o a quanto previsto per legge, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Articolo 19

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione prese con il voto favorevole del Reverendo Parroco della Parrocchia di Sant'Agata.

Articolo 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 18 novembre 2025

Firmato: Roberta Di Febo

" Emanuela Ventura

" Elena Botta

" Federica Giazzi notaio
